



## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Ai sensi degli artt.:

- 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.
- 59 della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 26.10.2010

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2013

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23.06.2020

Il Coordinatore d'Area  
Andrea arch. Petracco

## **INDICE**

- Art. 1 - Attribuzione della Commissione Locale per il Paesaggio  
pag. 2
- Art. 2 - Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio  
pag. 2
- Art. 3 - Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio  
pag. 4

## **Art. 1 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.**

1. Le attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio sono quelle espressamente previste per legge.
2. Ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e dell'art. 59, comma 3 della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.", la Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt.146, 147, 159 e 167 del Decreto medesimo. **Per le finalità di cui all'art. 59 della L.R. 5/2007 modificato dalla L.R. 9/2019 sono esonerati dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio oltre agli interventi già esclusi dalla previgente normativa di cui all'art. 2 comma 1 (Allegato A) del DPR. n. 31 del 13.02.2017 anche gli interventi di lieve entità di cui all' art. 3 comma 1 (Allegato B) del citato Decreto.**
- 2.a. La Commissione esprime parere anche sugli aspetti paesaggistici dei Piani Attuativi e sugli aspetti architettonici di alcuni interventi nel Piano Attuativo del Centro Storico, come espressamente previsto dalle relative Norme di Tecniche di Attuazione.
3. La Commissione contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.
4. Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta Comunale.

## **Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da 3 membri nominati dalla Giunta Comunale che, con il medesimo provvedimento, individua il componente a cui affidare il ruolo di Presidente.  
Ai lavori della Commissione partecipa anche il Responsabile del Procedimento, che deve essere nominato con provvedimento del Direttore Generale o del Coordinatore d'Area, il quale svolge funzione di segretario verbalizzante.
2. I membri nominati sono scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione comunale e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia del medesimo Comune, secondo i criteri e con i requisiti stabiliti dalla Regione.
3. I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario e dovranno riportare, oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari.
4. Sui progetti esaminati dalla Commissione va apposta la dicitura "Visto:

la Commissione Locale per il Paesaggio”, controfirmato dal Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio.

5. La Commissione dura in carica il periodo corrispondente al periodo di carica del Sindaco; alla scadenza di tale periodo l'intera Commissione deve essere nuovamente nominata secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Il componente nominato in sostituzione di altro, deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intera Commissione.
6. I componenti la Commissione Locale per il Paesaggio che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale che, con il medesimo provvedimento individua i sostituti con i requisiti previsti al comma 2.

Gli stessi durano in carica per la durata prevista per la Commissione di appartenenza, così come previsto dal comma 5. La Giunta Comunale sostituisce altresì quei membri che, per qualunque motivo, non possono continuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc.).

7. Non può essere eletto a far parte della Commissione chi rappresenta organi politici del presente comune.
8. Sono applicabili alla Commissione Locale per il Paesaggio le norme di incompatibilità e decadenza previste per i Consiglieri comunali oltre alle particolari norme deontologiche cui devono attenersi i liberi professionisti nominati.
9. I professionisti nominati non possono assumere, in forma diretta o per interposta persona, incarichi relativi a progetti architettonici, strutturali, impiantisti, urbanistici, da parte di committenti privati che interessino aree o immobili ricadenti nel territorio comunale, nel periodo di durata in carica nell'ambito della Commissione.

I componenti della Commissione che ricadono nei casi di incompatibilità, riguardo a specifici progetti di cui viene richiesto parere, devono evidenziare la circostanza ed assentarsi.

### **Art. 3 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.**

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che il numero delle istanze di autorizzazione paesaggistica lo richieda e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica.
2. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta a scelta tra le seguenti modalità: a mezzo posta, ovvero a mezzo telefax o tramite e-mail.
3. Il parere della Commissione si considera acquisito in presenza di due componenti.
4. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, con la eventuale partecipazione degli interessati, debitamente preavvisati, al fine di acquisire tutti

gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

5. Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso, nel caso che ad assentarsi sia il Presidente, la presidenza stessa viene assunta da un membro da lui delegato. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere preso nota nel verbale.

6. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

7. Il progettista, su sua richiesta o su espressa richiesta del Presidente della Commissione, potrà essere ammesso ad illustrare il progetto in esame.